

Numero  
5391

fr

2

Bellinzona  
8 novembre 2023

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato


vista la richiesta di approvazione della **variante del Piano regolatore (PR) del Comune di Torricella-Taverne,**

**concernente la codifica della Zona di protezione delle acque di superficie**

presentata dal Municipio il 30 settembre 2022,

richiamato l'art. 29 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST),

considera quanto segue.



## SOMMARIO

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
1.1. SCOPO DELLA PIANIFICAZIONE .....	3
1.2. IL PROCESSO PIANIFICATORIO .....	3
1.3. MODIFICA DEL PR, PROCEDURA ED AUTONOMIA COMUNALE .....	3
1.4. GARANZIA DELLA PROPRIETÀ .....	4
1.5. PARITÀ DI TRATTAMENTO .....	4
<b>2. CONSIDERAZIONI FORMALI .....</b>	<b>5</b>
2.1. ITER PROCEDURALE .....	5
2.2. COMPONENTI DEL PIANO REGOLATORE OGGETTO DI VARIANTE .....	5
2.3. OSSERVAZIONI SUGLI ELABORATI GRAFICI E SUI GEODATI .....	5
<b>3. CONSIDERAZIONI GENERALI .....</b>	<b>6</b>
3.1. CONSULTAZIONE DEI SERVIZI DELLO STATO .....	6
3.2. CONTENUTO DELLA VARIANTE .....	6
<b>4. ESAME DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE .....</b>	<b>6</b>
<b>5. DISPOSITIVO .....</b>	<b>7</b>
<b>6. COMUNICAZIONE .....</b>	<b>8</b>

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1. SCOPO DELLA PIANIFICAZIONE

Giusta l'art. 75 cpv. 1 Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.), *“la pianificazione territoriale è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.”* Questo postulato è sviluppato dalla Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT). Giusta l'art. 1 LPT il suolo deve essere utilizzato con misura e l'insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. A tal fine la pianificazione deve tenere conto delle condizioni naturali come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia.

### 1.2. IL PROCESSO PIANIFICATORIO

Nel sistema della LPT il processo pianificatorio si svolge in tre tappe, corrispondenti ad altrettanti livelli decisionali: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione.

Il PD è lo strumento strategico di livello cantonale, in cui si stabiliscono le grandi linee dell'organizzazione del territorio cantonale in un'ottica di sviluppo sostenibile e si assicura il coordinamento delle attività di rilevante incidenza territoriale (art. 8 cpv. 1 LST). Esso vincola le autorità e non i privati (art. 16 LST); pertanto, le scelte della pianificazione direttrice vanno concretizzate nella successiva pianificazione dell'utilizzazione, svolta principalmente dai Comuni mediante lo strumento del piano regolatore comunale (PR), vincolante per ognuno.

La funzione principale del PR è quella di disciplinare in modo dettagliato l'uso del territorio, in conformità con il PD (art. 6 e 26 LPT). Il PR permette inoltre di precisare il carattere, i tipi di costruzione ed i vincoli da osservare nell'edificazione e di riservare le superfici necessarie per l'urbanizzazione e per le altre costruzioni per scopi pubblici (cfr. artt. 20, 21 e 23 LST).

Infine, la procedura d'autorizzazione a costruire (licenza edilizia) traspone l'ordinamento stabilito dal PR al livello di progetto edilizio e risponde quindi allo scopo di verificarne la conformità col PR (art. 22 LPT).

### 1.3. MODIFICA DEL PR, PROCEDURA ED AUTONOMIA COMUNALE

Il PR può essere modificato in caso di notevole cambiamento delle circostanze con la procedura ordinaria (artt. 25 segg. LST) o con quella semplificata (artt. 34 seg. LST; cfr. art. 33 cpv. 2 LST).

Nel caso di varianti ordinate in sede d'approvazione del PR, il Consiglio di Stato può esentare il Comune dallo svolgimento dell'esame preliminare (art. 29 cpv. 2 LST).

Le modifiche sono quindi adottate dall'Assemblea o dal Consiglio comunale (cfr. art. 27 cpv. 1 LST) e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Stato (art. 29 LST). Secondo la legislazione ticinese, il Consiglio di Stato dispone di pieno potere cognitivo, essendogli conferita la facoltà di controllare non solo la legittimità, ma anche l'opportunità delle scelte pianificatorie; ciò ovviamente nel rispetto dell'autonomia riconosciuta al Comune nella pianificazione locale (cfr. art. 50 cpv. 1 Cost.; art. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997, Cost/TI) e con il riserbo imposto alle autorità superiori dall'art. 2 cpv. 3 LPT verso le autorità subordinate, cui deve essere lasciato *“il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”*.

#### **1.4. GARANZIA DELLA PROPRIETÀ**

La proprietà è garantita dall'art. 26 cpv. 1 Cost. Tale garanzia non è tuttavia assoluta: in caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 cpv. 2 Cost.).

Giusta l'art. 36 Cost., una limitazione della garanzia della proprietà è possibile, a condizione che abbia una base legale (restrizioni gravi devono essere previste dalla legge) (cpv. 1), che sia giustificata da un interesse pubblico (cpv. 2) e che sia proporzionata allo scopo (cpv. 3). L'essenza della garanzia della proprietà è intangibile (cfr. cpv. 4).

##### **a) Base legale**

In adempimento dell'art. 75 Cost. e degli artt. 14 LPT e 18 seg. LST, il PR disciplina l'uso ammissibile del territorio comunale suddividendolo in zone, di cui stabilisce la disciplina. Il PR, adottato dal legislatore comunale e soggetto a referendum, costituisce la base legale delle restrizioni della garanzia della proprietà.

##### **b) Interesse pubblico**

La condizione dell'interesse pubblico possiede una valenza relativa, considerato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ogni interesse pubblico è fondamentalmente atto a giustificare una limitazione della proprietà, nella misura in cui lo scopo prefisso non è di natura esclusivamente fiscale o contrario ad altre norme di rango costituzionale.

##### **c) Proporzionalità**

Secondo la giurisprudenza, una limitazione della proprietà non può eccedere ciò che è necessario per raggiungere l'interesse pubblico perseguito. Se lo scopo può essere raggiunto con misure meno incisive, adottarne di più ampia portata significherebbe violare il principio della proporzionalità e di conseguenza pure il disposto costituzionale di cui all'art. 36 cpv. 3 Cost.

#### **1.5. PARITÀ DI TRATTAMENTO**

In ambito pianificatorio il principio di uguaglianza giuridica, sancito dall'art. 8 Cost., svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio di cui all'art. 9 Cost.: una misura pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema.

## 2. CONSIDERAZIONI FORMALI

### 2.1. ITER PROCEDURALE

- a) In data 20 dicembre 2017 il Municipio di Torricella-Taverne ha sottoposto il progetto di variante del PR al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 LST. Il Dipartimento si è espresso il 21 ottobre 2019;
- b) La variante in esame è stata posta in consultazione dal 28 gennaio 2020 per il periodo di 30 giorni (art. 7 RLST), con il deposito atti presso la cancelleria. Entro il termine fissato non sono pervenute al Municipio osservazioni o richieste scritte.
- c) La variante è stata sottoposta al legislativo comunale con messaggio municipale n. 154/2020 del 28 ottobre 2020, unitamente all'esame preliminare (art. 36 cpv. 1 RLST). La Commissione della gestione e delle opere pubbliche ha trasmesso il suo rapporto al Consiglio che, nella seduta del 31 marzo 2021, ha adottato la variante di PR (art. 27 cpv. 1 LST).
- d) In seguito all'adozione, la pubblicazione della variante, è stata regolarmente annunciata sul Foglio ufficiale n.111 del 10 giugno 2022, e all'albo comunale; ai proprietari fondiari direttamente toccati è stato notificato l'avviso personale (art. 36 cpv. 3 RLST). Gli atti sono stati pubblicati, presso la Cancelleria comunale, dal 10 giugno 2022 al 11 luglio 2022, conformemente all'art. 27 cpv. 2 LST.
- e) Al Consiglio di Stato non sono pervenuti ricorsi contro la variante.
- f) In data 30 settembre 2022, il Municipio ha presentato al Consiglio di Stato domanda di approvazione della variante di PR, unitamente alla documentazione relativa al rispetto della procedura di adozione prevista dalla legge.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Comune ha ottemperato correttamente alle disposizioni procedurali di cui agli artt. 25 ss. LST.

### 2.2. COMPONENTI DEL PIANO REGOLATORE OGGETTO DI VARIANTE

Sono oggetto del presente esame i seguenti atti:

- a) modifica del piano delle zone – variante di PR Zona di protezione delle acque di superficie (1:2000, 29 marzo 2021);
- b) Rapporto di pianificazione (marzo 2020);

Nell'incarto sono inoltre presenti i seguenti documenti di base e atti illustrativi:

- c) Relazione tecnica (19 ottobre 2017).

Dall'esame formale della documentazione risulta che gli atti presentati per approvazione sono completi e conformi ai disposti di legge (artt. 19, 21, 23, 24 LST; artt. 26, 28, 30, 31 RLST; art. 31 OPT).

### 2.3. OSSERVAZIONI SUGLI ELABORATI GRAFICI E SUI GEODATI

Il Comune ha presentato il PR in forma di elaborati grafici cartacei e in forma di geodato. Dal loro esame risulta che i primi soddisfano i requisiti essenziali di scala,

qualità e chiarezza (art. 26 cpv. 3 RLst) mentre i dati digitali sono conformi al modello stabilito dalla Confederazione (artt. 1 cpv. 1, 8 e allegato 1, dell'Ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008, OGI, RS 510.620).

### **3. CONSIDERAZIONI GENERALI**

#### **3.1. CONSULTAZIONE DEI SERVIZI DELLO STATO**

Sono stati consultati i seguenti Servizi, le cui osservazioni sono state coordinate e, se del caso, ponderate ai fini della presente decisione. Se ne darà conto, per quanto necessario, nel seguito.

- Ufficio della natura e del paesaggio ..... 21-10-2022
- Ufficio dei corsi d'acqua ..... 13-03-2023
- Ufficio della caccia e della pesca ..... 18-01-2023
- Sezione della logistica..... 26-10-2022

#### **3.2. CONTENUTO DELLA VARIANTE**

Il PR comunale di Torricella-Taverne è stato approvato dal Consiglio di Stato in data 24 marzo 2010 con risoluzione governativa n. 1379.

Con la variante qui in approvazione, il Comune di Torricella-Taverne intende delimitare nel Piano Regolatore la zona di protezione delle acque di superficie in virtù dello spazio riservato ai corsi d'acqua (SRCA), conformandosi con l'art. 36a della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20) e artt. 41a dell'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201).

Lo spazio riservato ai corsi d'acqua comprende l'insieme dei corsi d'acqua ubicati all'interno del territorio giurisdizionale ad eccezione dei corsi d'acqua di ridotte dimensioni (esclusi dalla rete idrica cantonale o federale e che non sono in conflitto con le attività antropiche), di quelli in zona di estivazione o in area forestale e di quelli in galleria (intubati) che non hanno il potenziale per una riapertura a cielo aperto. In quest'ultimo caso è tuttavia definito a livello normativo l'obbligo di rispettare, su ogni lato, un arretramento tecnico dal bordo del canale intubato pari alla profondità di interrimento più 3 metri, in modo da garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La variante considera infine l'aggiornamento delle norme di attuazione (NAPR) conformemente alle modifiche sopra descritte.

### **4. ESAME DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE**

Le indicazioni formulate nell'esame preliminare del 21 ottobre 2019 sono state integrate e presentate in maniera esaustiva nel rapporto di pianificazione. La zona di protezione delle acque di superficie risulta pertanto correttamente riportata nel piano delle zone.

La variante è approvata.

## 5. DISPOSITIVO


visto quanto precede,  
su proposta del Dipartimento del territorio,

### risolve:

1. Approvazione della variante di PR  
È approvata la variante al Piano regolatore di Torricella-Taverne composta dai seguenti atti:
  - a) modifica del piano delle zone – variante di PR Zona di protezione delle acque di superficie (29 marzo 2021), 1:2000;
  - b) Rapporto di pianificazione (marzo 2020).
2. Pubblicazione e notificazione
  - 2.1. La presente risoluzione, richiamati gli art. 29 cpv. 3 LST, 39 cpv. 3 RLST e 19 LPAmM:
    - a) limitatamente al suo dispositivo, è pubblicata sul Foglio ufficiale da parte della Cancelleria dello Stato e all'albo comunale da parte del Municipio;
    - b) è notificata in esteso per raccomandata al Municipio di Torricella-Taverne.
  3. Rimedi di diritto
    - 3.1. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
    - 3.2. Il ricorso è da presentare in 3 copie entro 30 giorni dalla notificazione, per coloro che hanno ricevuto personalmente la presente decisione.
    - 3.3. È legittimato a ricorrere il Comune.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Raffaele De Rosa

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

## 6. COMUNICAZIONE

### Invio per raccomandata a:

Municipio di Torricella-Taverne  
Via alla Chiesa 40  
6808 Torricella-Taverne

### Invio interno a:

Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch)

Ufficio della pianificazione locale (dt-upl@ti.ch)

Sezione della logistica (dfe-sl.richieste@ti.ch)

Ufficio dei corsi d'acqua (dt-uca@ti.ch)

Ufficio della caccia e della pesca (dt-ucp@ti.ch)

Ufficio della natura e del paesaggio (dt-unp@ti.ch)

Tribunale cantonale amministrativo (di-tram@ti.ch)

Cancelleria dello Stato per esecuzione del dispositivo n. 2.1 (can-fu@ti.ch)